



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BCC DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO 20.10.2014-20.10.2021 STEP UP IT0005057689

Art. 1 – Importo e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario “BCC DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO 20.10.2014-20.10.2021 STEP UP”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio, è di un importo massimo di Euro 5.000.000, costituito da n. 5.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna e successivi multipli, munite di n. 14 cedole con interesse semestrale. Alla fine del periodo di collocamento le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. n. 213 del 24 Giugno 1998 ed al Regolamento Congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22 Febbraio 2008.

Art. 2 – Collocamento

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione reperibile presso la stessa e le sue filiali. L’adesione al prestito obbligazionario potrà essere effettuata durante il periodo di offerta dal giorno 13 ottobre 2014 al giorno 31 marzo 2015 ad un prezzo pari al valore nominale maggiorato eventualmente del rateo maturato. Durante il periodo di offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore al lotto minimo, pari a Euro 1.000. L’Emittente durante il periodo dell’offerta ha la facoltà di modificare l’ammontare totale, di estendere tale periodo di validità e procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, in caso di cambiamento delle condizioni di mercato o per proprie esigenze, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste. In tali casi l’Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet.

Art. 3 – Godimento e Durata

Le obbligazioni hanno una durata di sette anni e producono interessi dal giorno 20 ottobre 2014 al giorno 20 ottobre 2021, data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Art. 4 – Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, cioè Euro 1.000 per ogni obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento.

Art. 5 – Commissioni ed oneri

L’ammontare delle eventuali commissioni e degli altri oneri a carico dei sottoscrittori connessi con l’investimento nelle obbligazioni sarà indicato nel Prospetto Semplificato.

Art. 6 – Rimborso

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in un’unica soluzione e senza alcuna deduzione per spese, alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora tale data cadesse in un giorno non lavorativo, il rimborso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Non è prevista la facoltà a favore dell’Emittente di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni.

Art. 7 - Interessi

Le obbligazioni corrisponderanno agli obbligazionisti cedole periodiche semestrali ad un tasso crescente nel tempo pari allo 0,75% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2015, pari allo 0,75% lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2015, pari allo 0,875% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2016, pari allo 0,875% lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2016, pari all’1,00% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2017, pari all’1,00% lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2017, pari all’1,125% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2018, pari all’1,125% lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2018, pari all’1,25% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2019, pari all’1,25%

lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2019, pari all’1,375% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2020, pari all’1,375% lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2020, pari all’1,50% lordo semestrale il giorno 20 aprile 2021 e pari all’1,50% lordo semestrale il giorno 20 ottobre 2021. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno eseguiti il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. La convenzione di calcolo degli interessi è actual/actual.

Art. 8 – Servizio del prestito obbligazionario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e le filiali dell’Emittente, in contanti o mediante accredito sul conto corrente dell’investitore, ovvero per il tramite degli aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Art. 9 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni (ivi compresa la differenza fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione) percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art.44 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 91 e sono sottoposti ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

Ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 un’imposta sostitutiva è applicabile sulle plusvalenze conseguite tramite la vendita, il trasferimento o il rimborso delle obbligazioni, da persone fisiche che fiscalmente risiedono in Italia e detengono le obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale. Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è il 26%.

Art. 10 – Termine di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 11 – Mercati e negoziazione

Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato nè l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.

L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere l’ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (“Multilateral Trade Facilities” – MTF”).

Nel caso in cui le obbligazioni non siano negoziate su un Sistema Multilaterale di Negoziazione, l’Emittente ne assicura il riacquisto in contropartita diretta nel rispetto di quanto indicato nei propri documenti “Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini” e “Policy di pricing e Regole interne per la negoziazione dei Prestiti Obbligazionari”.

Art. 12 – Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da

parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questo conferito.

Art. 13 – Legge applicabile e foro competente

Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente; laddove l'obbligazionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti dell' art. 1469-bis cod. civ., il foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo di quest' ultimo.

Art. 14 – Responsabile del collocamento

Il responsabile del collocamento è la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro – Società Cooperativa.

Art. 15 – Agente per il calcolo

L'agente per il calcolo è la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro – Società Cooperativa.

Art. 16 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.bccvalledellambro.it.